



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 16.01.2020 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. R.G. 1048/19

TRA

██████████ nato in India il ██████████ elettivamente domiciliato in Bergamo, via Taramelli n. 2, presso lo studio degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Ilaria Traina, dai quali è rappresentato e difeso come in atti

ricorrente

E

SELECTION soc. coop., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bergamo, via Giovanni Pascoli n. 7, presso lo studio dell'avv. Pasquale Calvino, dal quale è rappresentata e difesa come in atti

resistente

OGGETTO: *cambio appalto – diritto all'assunzione – trasferimento d'azienda*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

Svolgimento del processo ed elementi in fatto

Con ricorso depositato in data 13.06.2019 e ritualmente notificato, ██████████ ██████████ agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro, nei confronti della società Selection soc. coop., per sentire accertare il proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze della convenuta con effetto dal 01.10.2018 alle condizioni già in essere presso il precedente datore di lavoro Eko-Var soc. coop., condannando Selection al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte dal 01.10.2018 fino alla data di effettiva costituzione del rapporto.

Il ricorrente, in particolare, affermava di aver lavorato, a partire dal 2012, presso il magazzino della Montello s.p.a. – che esercita attività di recupero e riciclo di rifiuti urbani da raccolta differenziata – alle dipendenze delle società



cooperative via via succedutesi nel tempo e alle quali erano stati subappaltati le attività di facchinaggio e smistamento rifiuti; da ultimo – dal 01.01.2017 – il ricorrente era alle dipendenze della Eko –Var soc. coop.; il ricorrente svolgeva inizialmente mansioni di carico e scarico, oltre ad essere addetto alla pulizia del magazzino, in seguito, svolgeva le mansioni di capoturno, in particolare era addetto al controllo dei lavoratori sulla linea di smistamento rifiuti. In data 02.01.2018, riceveva lettera di contestazione disciplinare per aver proferito offese e minacce nei confronti di un superiore; per tali avvenimenti veniva licenziato e seguiva contenzioso giudiziario che si concludeva con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 28/2019 depositata in data 18.01.2019, con cui il giudice, dato atto della assoluta infondatezza della contestazione non avendo il ricorrente commessa nulla di ciò che gli veniva addebitato annullava *“il licenziamento disciplinare inflitto dalla società convenuta Eko Var s.c.r.l. al ricorrente [REDACTED] per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”* e condannava *“il datore di lavoro convenuto Eko Var s.c.r.l. alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento del 23.1.2018 fino al momento della effettiva reintegra”* e *“a rifondere al ricorrente [REDACTED] le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari”* (doc. 22 fasc. ricorrente).

Nelle more, con accordo sindacale del 21.09.2018, si concordavano le condizioni per il cambio di appalto da Eko-Var soc. coop alla odierna convenuta, Selection soc. coop., la quale si impegnava ad assumere tutti i dipendenti della Eko-var alle condizioni economiche e contrattuali già in essere.

Nonostante l'intervenuta sentenza di reintegrazione, la società Selection si rifiutava di costituire il rapporto di lavoro con il ricorrente, rendendosi necessaria la presente azione giudiziaria.

Con memoria depositata in data 13.09.2019, si costituiva in giudizio Selection soc. coop., contestando fermamente tutto quanto *ex adverso* sostenuto ed argomentato e, in particolare, evidenziava che il sig. [REDACTED] non figurava tra il personale in forza della Eko-Var al momento del passaggio, essendo ancora pendente il giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo di impugnazione del licenziamento, conclusosi solo a distanza di mesi dalla chiusura delle



operazioni di cambio appalto. Insisteva, dunque, per il rigetto delle avverse pretese, in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto e in diritto.

Tentata invano la conciliazione della lite, il giudice, senza necessità di approfondimenti istruttori, rimetteva la causa in decisione e, all'odierna udienza, all'esito della discussione, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso può trovare accoglimento.

Motivi della decisione

Con l'accordo sindacale del 21.09.2018 (doc. 8 fasc. ricorrente), per quanto di interesse in questa sede, sono state disciplinate le modalità con cui si sarebbe proceduto al cambio di appalto. Parti sociali, Montello s.p.a. e Consorzio Soluzioni Globali (impresa titolare dell'appalto presso Montello s.p.a. – come evincibile dal testo dell'accordo stesso) hanno, infatti, delineato le condizioni da rispettare in vista del cambio della ditta subappaltatrice presso l'appalto per cui si discute.

Al punto 1) è stabilito che *“la Selection Società Cooperativa s’impegna a garantire a tutti i dipendenti della Ekovar Società Cooperativa, attuale esecutore dell’appalto corrente tra il consorzio Soluzioni globali e la Montello s.p.a., l’ammissione alla propria cooperativa quali soci lavoratori e per l’effetto l’assunzione alle medesime pregresse condizioni economiche e contrattuali, ferma l’applicazione delle norme statutarie, regolamentari e rinvenienti da contrattazione collettiva, anche di secondo livello, in vigore presso la Selection medesima. (si allega l’elenco dei soci lavoratori)”*. È evidente, dunque, la volontà, *rectius*, l’impegno della cooperativa subentrante, odierna convenuta, di procedere all’assunzione di “tutti” i soci lavoratori in forza alla Eko-Var soc. coop., mantenendo le medesime condizioni economiche e contrattuali (nel prosieguo del testo si legge: *“...si precisa che i soci lavoratori, di cui al comma precedente, manterranno presso la Selection Società Cooperativa i livelli d’inquadramento conseguiti, nonché l’anzianità lavorativa raggiunta anche in relazione al computo per eventuali scatti di livello o per il passaggio dal contratto di lavoro a tempo determinato a quello indeterminato”*).

Il ricorrente, nonostante non figurasse formalmente nell’elenco dei lavoratori allegato all’accordo su menzionato, era da considerarsi in forza presso Eko-Var al momento della procedura di cambio appalto presso la Montello s.p.a. e ha, pertanto, diritto ad essere assunto dalla Selection soc. coop. alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere con Eko-Var, proprio come



stabilito dal citato accordo, il quale prevede, appunto, che “tutti” i lavoratori precedentemente alle dipendenze di Eko-Var sarebbero transitati in Selection. Si rammenta che il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 28/2019, ha annullato il licenziamento inflitto al ricorrente in data 23.01.2018 per insussistenza del fatto materiale contestato e ha condannato la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro; il ricorrente – al momento della procedura di cambio appalto descritta in narrativa, cioè al 01.10.2018 – era da considerarsi in forza presso Eko-Var. L’ordine di reintegra, comportando il ripristino reale ed automatico della situazione giuridica precedente rispetto all’atto risolutorio caducato, impone la ricollocazione dell’interessato nel medesimo posto di lavoro già in precedenza ricoperto ed è opponibile a terzi in quanto la ricostituzione del vincolo giuridico ha, appunto, effetti reali.

Inoltre, con il citato accordo si era stabilito che agli instaurandi rapporti di lavoro sarebbe stato applicato il “CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni come rinnovato in data 03.12.2017”, il quale contempla la cd. clausola sociale all’art. 42, secondo cui: “*l’impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l’impresa subentrante il passaggio diretto senza soluzione di continuità a parità di condizioni di appalto di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto stesso da almeno sei mesi continuativi fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge mantenendo l’anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali e i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7.3.2015 l’applicazione della L.92/12 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell’autonomia organizzativa apicale dell’azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute*”.

Non sussistono, pertanto, ostacoli alla costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Selection soc. coop. con effetto dal 01.10.2018, alle condizioni che il ricorrente possedeva alle dipendenze della Eko-Var: mansione di operaio inquadrato al livello 5 dell’applicato CCNL logistica, trasporto, merci e spedizioni, con paga oraria pari a 8,92 €/H e quindi con retribuzione mensile pari a 1.499,72, a cui devono aggiungersi tredicesima, quattordicesima (doc. 15 fasc. ricorrente).

Al ricorrente spetterà anche il risarcimento dei danni patiti pari alla retribuzione non percepita per il tempo tra la data di insorgenza del diritto all’assunzione (01.10.2018) e il momento in cui il contratto di lavoro sarà effettivamente costituito; la retribuzione sarà da intendersi comprensiva anche dei ratei di tredicesima, quattordicesima poiché sempre corrisposti



mensilmente in busta paga dalla precedente cooperativa Eko-Var soc. coop e pertanto: $1.499,72 \times 14/12 = 1.749,67$ € (v. buste paga, doc. 15 citato); la data di decorrenza del detto risarcimento sarà quella del 01.10.2018.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:

- accoglie il ricorso e dichiara e accerta il diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di Selection soc. coop con effetto dal 01.10.2018 alle condizioni economiche e contrattuali già in essere presso la Eko-Var soc. coop. come in parte motiva; condanna Selection alla costituzione di detto rapporto e a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, le retribuzioni non percepite dal 01.10.2018 fino alla data di effettiva instaurazione del rapporto;
- condanna Selection soc. coop. alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari.

Così deciso in Bergamo, il 16.01.2020

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta



